

UN CASO DI VIOLENZA SU UNA DONNA

## Soccorso omesso, può essere tentato omicidio

L'omissione di soccorso può generare il reato di tentato omicidio. Lo spiega la Corte di cassazione, nella sentenza 14781/2018, che ha affrontato un caso di violenza sulle donne. Un uomo è stato condannato nel 2014 a dodici anni dal tribunale di Busto Arsizio per il delitto di tentato omicidio nei confronti della fidanzata. Pena confermata successivamente dalla Corte d'appello di Milano nel 2016. L'uomo è stato processato per aver picchiato la compagna durante una lite; in particolare «per averla spinta sul davanzale di casa al V piano di un immobile alto diciotto metri, e per averle fatto oltrepassare la ringhiera del balcone, con un forte schiaffo, omettendo poi di aiutarla», si legge nel dispositivo, «nonostante le invocazioni della stessa, durante la fase in cui la vittima rimaneva aggrappata in una situazione precaria, e poi precipitava, riportando lesioni gravi». Il ricorso dell'uomo verteva

su molti punti, uno in particolare: «Il giudice di appello avrebbe ravvisato il dolo alternativo (diretto) del tentativo di omicidio già nella prima fase della condotta, quella di percosse



culminate nello schiaffo, con il quale la vittima fu scaraventata oltre il parapetto». Soprattutto perché l'uomo invece di soccorrerla le «rivolse uno «sguardo freddo e cattivo»», a

cui seguirono delle parole ingiuriose prima della caduta. I porporati non hanno avuto dubbi sul rigetto del ricorso, «in cui deve ritenersi corretta e immune dai vizi denunciati la ricostruzione fatta dalla Corte in termini di dolo alternativo, perché la condotta complessivamente tenuta illumina e permette di accertare, nella sua progressione, la volontà dell'imputato». Infatti l'uomo con le sue azioni «volle la sua caduta per precipitazione e, quindi, alternativamente l'evento della morte o le gravissime lesioni conseguenti». Da qui gli ermellini hanno affermato un nuovo principio di diritto: «Colui che determina con la sua condotta, consapevole e volontaria, una situazione di grave pericolo per l'altrui incolumità è obbligato a rimuoverla con tutti i mezzi a sua disposizione, diversamente restando pienamente integrata a suo carico la causalità materiale e psicologica dell'evento più grave prodotto».

© Riproduzione riservata